

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1084)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261

ONOREVOLI SENATORI. — Nel dopoguerra sono state costruite, a spese dello Stato, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni, case popolari per assicurare l'alloggio ai « senza tetto » nei Comuni colpiti dagli eventi bellici.

Al 1960 (anno in cui venne iscritto in bilancio l'ultimo stanziamento) i programmi realizzati si concretavano in n. 7.929 fab-

bricati, per complessivi 68.252 alloggi e per una spesa globale di lire 105.470.430.

In base all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la gestione degli alloggi — in genere assegnati alle famiglie tra le più diseredate della popolazione — fu affidata agli Istituti delle case popolari e, solo in casi eccezionali, ai Comuni.

Agli enti gestori la stessa legge demandava l'onere della manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, da ricavarsi dai ca-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

noni di locazione, che dovevano essere commisurati all'1,50 per cento del costo di costruzione, di cui, però, lo 0,50 per cento era da riservare all'Erario a titolo di pagamento degli interessi per le somme erogate.

Al riguardo, va subito rilevata la persistente difficoltà, da parte di detti enti, ad eseguire le opere manutentorie tenuto conto che il gettito dei fitti, invero assai modesto, rispetto al continuo aumento dei costi relativi alle opere, non ha mai consentito il reperimento di somme congrue.

Per tale ragione, a distanza di 15-20 anni dalla loro realizzazione, numerosi fabbricati, costruiti con i soli materiali all'epoca disponibili, in quanto quasi irreperibili erano sul mercato cemento, ferro e laterizi pregiati, hanno manifestato dissesti statici rilevanti, con minaccia, in vari casi, di crolli.

Ciò è avvenuto in taluni alloggi siti nei comuni di Talamone, Orbetello e Monte Argentario, nella provincia di Grosseto, ad Argenta e a Comacchio, in provincia di Ferrara, nonché in provincia di Chieti e Caserta.

È intervenuta, poi, la legge 13 luglio 1966, n. 610, la quale, all'articolo 22, ha previsto uno stanziamento di lire 600 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari decorrenti dal 1967 al 1969 per provvedere, a cura dello Stato, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento degli alloggi di che trattasi, nonché all'acquisizione, al demanio, dei suoli occorsi per la costruzione degli alloggi stessi.

Con le somme messe a disposizione per gli esercizi 1967 e 1968 si è provveduto ad ovviare ai soli casi di più preoccupante urgenza, mentre da parte degli uffici del genio civile (ultimo, in ordine di tempo, quello di Chieti che segnala lire 237 milioni) continuano a pervenire richieste per interventi manutentori improcrastinabili e per un fabbisogno globale di circa lire 8.700 milioni, al quale va aggiunta la prevista spesa di circa lire un miliardo per lavori di completamento e lire 500 milioni per l'acquisizione delle aree.

Le richieste d'intervento si riferiscono, purtroppo, ancora, a minacce di crolli, con evidenti disagi delle famiglie che, in conseguenza, devono sgomberare e trovare sistemazione altrove.

Il problema, quindi, di natura tecnica, si sposta sul piano sociale dove non sempre gli Enti pubblici riescono a risolverlo con la dovuta correttezza, data la mancanza di alloggi popolari disponibili.

Ciò premesso, rilevata l'insufficienza degli stanziamenti fino ad ora disposti (per l'esercizio 1969 si può contare solo sugli ultimi 600 milioni della legge n. 610) si appalesa evidente l'esigenza dell'emanazione di un efficace e sollecito provvedimento legislativo atto ad eliminare, in via di tutta urgenza, i più gravi inconvenienti di natura statica.

Non può lo Stato disinteressarsi e consentire il degrado sino al disfacimento di un così cospicuo patrimonio edilizio, senza intervenire con un'azione incisiva che risolve radicalmente il problema a mezzo di consistenti finanziamenti e là dove l'antieconomicità dell'operazione lo richieda, anche demolendo per mettere a disposizione i suoli edificatori, che sono di natura demaniale, a vantaggio di realizzazioni di programmi di edilizia a totale carico o sussidiata.

Alla luce dei surriportati fabbisogni occorrerebbero almeno due miliardi di lire da utilizzarsi possibilmente in soli due esercizi finanziari.

Pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge mediante il quale appunto viene autorizzata la spesa delle somme occorrenti ripartendole negli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Inoltre, è prevista l'istituzione di una commissione che dovrà pronunciarsi sulla opportunità che si proceda all'abbattimento di alloggi qualora questi presentino lesioni alle strutture portanti che ne compromettano la staticità.

Infine, con lo stesso provvedimento viene previsto che le aree di risulta sono vendute agli enti pubblici ovvero destinate alla costruzione di nuovi alloggi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'*Allied Military Government* o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, monchè per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree su cui esistono tali alloggi, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti eguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Art. 2.

La demolizione dei fabbricati di cui al precedente articolo è consentita soltanto nei casi in cui, a giudizio della commissione costituita ai sensi del successivo articolo 4, i fabbricati anzidetti presentino lesioni alle strutture portanti che ne compromettono la staticità.

Art. 3.

Le aree di risulta, a seguito delle demolizioni, ove possano essere nuovamente utilizzate, conformemente alle norme urbanistiche vigenti, a scopo di edilizia abitativa, sono vendute agli enti pubblici che istituzionalmente provvedono alla realizzazione di programmi di edilizia popolare ed economica, ovvero destinate alla costruzione di nuovi alloggi per senza tetto in base all'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Art. 4.

La commissione menzionata nell'articolo 2 della presente legge è presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio ed è composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dall'intendente di finanza, dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal rappresentante legale dell'ente gestore degli alloggi.

Art. 5.

I contratti di vendita di cui al precedente articolo 3 sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, previo parere del Comitato tecnico amministrativo, presso il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Ai predetti contratti si applicano le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti norme a favore dei singoli enti acquirenti.

Art. 6.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.